

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

49.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIGLIA

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	403
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia (3640)	403
PRESIDENTE	403, 405, 406, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 419, 420, 425, 426, 429
ACHILLI	419, 428
ASCARI RACCAGNI	429
BALLARIN	420, 425
BENEDIKTER	419
BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	405
	406, 410, 411, 412, 419, 424, 425, 428
BUSETTO	412, 417, 427, 428
CALVETTI	428
CARRÀ	420
CONTE	425
PADULA, <i>Relatore</i>	403, 406, 410, 411, 412, 413, 414, 417, 418, 420, 424, 426
PICCONI	424
TODROS	409, 414, 416, 417, 419, 422
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	429

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento, per la seduta odierna i deputati Revelli, Stella, Spinelli, Skerk, La Loggia, Lo-spinoso Severini, Zaffanella, Riccio Pietro e Orsini sostituiscono rispettivamente i deputati Bargellini, Botta, Brandi, Ciai Trivelli Anna Maria, Perrone, Picchioni, Querci, Sboarina e Vincelli.

Discussione del disegno di legge: Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia (3640).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia ».

Ricordo ai colleghi che abbiamo esaminato ampiamente il provvedimento in sede referente, anche attraverso un comitato ristretto. Mi sembra pertanto opportuno invitare i colleghi a limitare i loro interventi, al fine di consentire la rapida approvazione del disegno di legge.

L'onorevole Padula ha facoltà di svolgere la relazione.

PADULA, *Relatore*. Onorevole presidente, mi riallaccio a quanto ella ha detto, scusandomi soprattutto con i colleghi che non hanno partecipato ai lavori del comitato ristretto

La seduta comincia alle 11,25.

CARRA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

se non svolgerò una relazione che sarebbe richiesta dalla importanza del provvedimento.

Ritengo che le considerazioni svolte in diverse altre occasioni sul complesso dei problemi che riguardano l'edilizia pubblica possano essere ampiamente richiamate come premessa generale, utile a giustificare questo intervento di emergenza, che si caratterizza per un investimento nel corso del 1975 di 1.062 miliardi, una cifra corrispondente a quella del piano del marzo del 1972. Questa cifra sarà utilizzata attraverso il canale dell'edilizia sovvenzionata, attribuendone l'esecuzione agli istituti autonomi delle case popolari, nell'ambito di una programmazione che il comitato ristretto ha ritenuto di ricollocare nella piena competenza delle regioni, pur stabilendo un termine perentorio di trenta giorni oltre il quale alle regioni inadempienti si sostituirà il Ministero dei lavori pubblici, per provvedere alla localizzazione degli interventi.

Il titolo secondo del provvedimento riguarda interventi di edilizia convenzionata e agevolata, ai sensi dell'articolo 72 delle leggi n. 865 del 1971 e n. 1179 del 1965, ivi comprese le integrazioni necessarie a condurre a compimento le operazioni di mutuo agevolato che già erano state avviate nel passato, ma che, per carenza di finanziamenti e per l'aumento dei costi dell'edilizia, erano state interrotte nella loro operatività o comunque si erano trovate davanti a gravi difficoltà.

Queste norme costituiscono l'ossatura del provvedimento: ad esse si sono innestate alcune norme particolari, che il comitato ristretto propone all'attenzione della Commissione come necessità funzionali. Mi riferisco alla integrazione del fondo di 300 miliardi già previsto dalla legge n. 865 per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree nei piani di zona; a una norma di carattere processuale, che si è ritenuto di introdurre per cercare di ovviare all'inconveniente della sospensiva del provvedimento amministrativo di occupazione d'urgenza o di espropriazione, pronunciata dai tribunali amministrativi con una certa frequenza, soprattutto dopo la decisione della Corte costituzionale sull'articolo 13 della legge n. 865. In altri termini, per la prima volta viene introdotto nel processo amministrativo un meccanismo che è già previsto nel processo ordinario, vale a dire la previsione di una cauzione in alternativa alla sospensione dell'efficacia del provvedimento.

Credo sia una cosa di notevole importanza anche perché riguarda tutti i procedimenti espropriativi, e non solo quelli con finalità

legate al programma di cui stiamo discutendo, e che consentirà al Governo di evitare gli scogli derivanti da quella attività defatigativa che spesso i privati mettono in opera con richieste di sospensiva fondate su ragioni magari solo formali o di documentazione e che rischiano spesso di paralizzare l'intervento pubblico.

Altra norma integrativa che vale la pena di richiamare riguarda una specificazione richiesta dalla entrata in vigore delle norme che modificano lo statuto della regione Trentino-Alto Adige e che attribuiscono alle province di Trento e Bolzano particolari forme di autonomia, rendendo necessaria una norma che anche in tema di edilizia pubblica preveda la devoluzione dei fondi al bilancio di queste province. Da ultimo vi sono talune norme in tema degli *standards* edilizi che, come i colleghi sanno, erano comprese nel disegno di legge n. 3639 e che sono riportate in questa sede proprio per assecondare, anche con indicazioni di carattere tecnologico, l'operatività dell'industria delle costruzioni che vogliamo riprenda con rapidità e con moduli possibilmente nuovi. Purtroppo il parere della I Commissione affari costituzionali sull'articolo 14-ter del testo elaborato dal comitato ristretto non ci consente di approvare le norme relative all'altezza minima dei locali. Riteniamo però che gli altri *standards*, seppure parziali, meritino considerazione e approvazione, fermo restando — credo che questo risulterà dal verbale di questa discussione — che questo è solo una anticipazione di alcuni criteri che dovranno essere completati, integrati e approfonditi in sede di normativa generale sul piano triennale per l'edilizia.

La parte finanziaria ha una modifica importante riguardante il finanziamento del titolo secondo del testo originario che viene aumentato di 10 miliardi. Non starò ora qui a sottolineare la fatica che è costata questa modifica, ma chiudo subito dicendo che se la Commissione vorrà assecondare l'intento del lavoro svolto dal comitato ristretto, con l'accordo di tutti i gruppi, dovrà cercare di concludere nella giornata di oggi i suoi lavori per lasciare all'altro ramo del Parlamento lo spazio di tempo strettamente indispensabile in modo che questo provvedimento di emergenza possa diventare operativo prima della sospensione dei lavori parlamentari per le prossime elezioni. Al di fuori di questa ipotesi, molte delle considerazioni svolte verrebbero a cadere e si riaprirebbe il discorso della legge organica, ricollegandosi a tutta la

tematica di altro tipo che evidentemente dovrà impegnarci immediatamente dopo la conclusione del periodo elettorale per riprendere l'argomento che già l'indagine conoscitiva, effettuata nell'autunno scorso, aveva richiamato all'attenzione della Commissione.

Concludo raccomandando l'approvazione del provvedimento in discussione con le proposte di modifica formulate dal comitato ristretto formale, augurandomi che l'approvazione del disegno di legge possa effettivamente contribuire a tonificare questo settore economicamente strategico che si trova nella difficile fase che tutti conosciamo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

BUCALOSSI, Ministro dei lavori pubblici. Ringrazio il relatore per ciò che ha detto nella sua esposizione, alla quale non ho nulla di sostanziale da aggiungere; vorrei solo ricordare che, partendo da due disegni di legge, che erano complementari, il Governo ha acceduto alla linea emersa nel comitato ristretto ed ha accolto in gran parte i suggerimenti che gli sono stati fatti, giungendo così alla formulazione di un nuovo testo. Quest'ultimo, così com'è stato elaborato dal comitato ristretto, potrebbe rappresentare il primo passo per affrontare i problemi di emergenza che presenta oggi il settore dell'edilizia. Devo tuttavia sottolineare che, qualora la Commissione dovesse apportare modifiche di rilievo al testo stesso, mi riservo di precisare l'alleggiamento del Governo, circa l'approvazione in questa sede del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

A valere sugli stanziamenti disposti con provvedimento legislativo in materia di attuazione di un programma triennale di investimenti per edilizia sovvenzionata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici - presidente del Comitato per l'edilizia residenziale - è autorizzato a predisporre secondo programmi formulati dalle Regioni entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, in mancanza di tali programmi, sentiti i presidenti delle giunte regionali, un piano per l'assegnazio-

ne, anche in deroga alle vigenti disposizioni, di fondi agli IACP e loro consorzi per l'importo complessivo di lire 1.000 miliardi ai fini della realizzazione di interventi previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive integrazioni anche per blocchi specie per le aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.

I singoli IACP sulla base della attribuzione prevista dal comma precedente sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo assegnato nel piano di cui allo stesso comma ed a provvedere a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree ed all'appalto delle opere da realizzare.

La somministrazione dei fondi agli IACP avrà luogo in relazione ai pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

Ai fini del comma precedente, per gli eventuali pagamenti da effettuare nell'anno 1975, sono autorizzati i necessari prelievi, sui conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per gli appalti delle opere finanziate con i fondi di cui al presente articolo, indetti entro il 31 luglio 1975, si applicano le norme previste dall'articolo 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

Il relatore, a nome del comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 1.

In relazione al provvedimento legislativo concernente il piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica è autorizzata l'assegnazione anticipata, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli Istituti autonomi per le case popolari, o loro consorzi, di lire 1.062 miliardi ai fini della realizzazione di edilizia sovvenzionata ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le regioni, sulla base degli importi loro attribuiti secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di localizzazione degli interventi di

ammontare non inferiore a lire 500 milioni, anche per blocchi specie per le aree metropolitane in cui si rilevano più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica, nonché per investimenti da destinare al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o di proprietà dello Stato o degli Istituti autonomi per le case popolari, dandone comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale, agli Istituti autonomi per le case popolari ed ai comuni interessati.

Il programma di localizzazione è approvato dagli organi regionali competenti anche se l'attività dei consigli regionali è sospesa.

Qualora le regioni non provvedano a formulare il programma entro il termine previsto dal secondo comma, il Ministro dei lavori pubblici, nei quindici giorni successivi, provvede alla localizzazione degli interventi.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti a tale nuovo testo dell'articolo 1:

Al secondo comma aggiungere le parole:
« I fondi destinati al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici sono assegnati direttamente ai comuni interessati ».

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il programma di localizzazione è approvato dagli organi regionali competenti anche se i consigli regionali hanno cessato le loro funzioni ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 ».

PADULA, *Relatore*. Ho presentato l'emendamento al terzo comma dell'articolo 1, nel testo elaborato dal comitato ristretto, in accoglimento del conforme parere della I Commissione affari costituzionali: si introduce nell'articolo un preciso riferimento alla legge n. 108 del 1968, che definisce esattamente la cessazione dell'attività dei consigli regionali. Ho voluto poi proporre l'emendamento al secondo comma dell'articolo stesso per andare incontro ad una richiesta proveniente da tutti gli assessori di quei comuni che hanno curato il risanamento edilizio del centro storico. È infatti certamente meglio che i fondi destinati al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici vengano assegnati direttamente ai comuni interessati.

Si tratta di estendere il principio già applicato per Ancona e in altri centri storici: il comune è più adatto a svolgere questa sperimentazione.

BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*. Noi in sostanza assegnamo le somme alle regioni...

PADULA, *Relatore*. Le regioni poi effettuano i riparti, cioè stabiliscono quale somma deve essere destinata ai centri storici.

BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*. Le regioni allora potrebbero anche non destinare niente per i centri storici: abbiamo gravi problemi, come quello del centro storico di Taranto, dove recentemente vi sono stati sei morti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel nuovo testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, emendato nel senso proposto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma nella nuova formulazione proposta dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma del testo del comitato ristretto, di cui il relatore ha proposta soppressione.

(È respinto).

Avverto pertanto che l'articolo 1 risulta così formulato:

ART. 1.

In relazione al provvedimento legislativo concernente il piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica è autorizzata l'assegnazione anticipata, anche in deroga alle vigenti disposizioni, agli Istituti autonomi per le case popolari, o loro consorzi, di lire 1.062 miliardi ai fini della realizzazione di edilizia sovvenzionata ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le regioni, sulla base degli importi loro attribuiti secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, formulano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di localizzazione degli interventi di ammontare non inferiore a lire 500 milioni, anche per blocchi specie per le aree metropolitane in cui si rilevano più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione

demografica, nonché per investimenti da destinare al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o di proprietà dello Stato o degli Istituti autonomi per le case popolari, dandone comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale, agli Istituti autonomi per le case popolari ed ai comuni interessati. I fondi destinati al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici sono assegnati direttamente ai comuni interessati.

Il programma di localizzazione è approvato dagli organi regionali competenti anche se i consigli regionali hanno cessato le loro funzioni ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone uno schema-tipo di convenzione per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo nonché stabilisce le garanzie per la scelta del soggetto convenzionato.

Lo schema-tipo deve contenere la disciplina generale del rapporto, l'indicazione delle modalità di progettazione, di aggiudicazione, di contabilizzazione ed esecuzione delle opere.

Sulla base dello schema-tipo di convenzione previsto dal presente articolo, gli Istituti autonomi per le case popolari possono stipulare apposite convenzioni con imprese, cooperative e loro consorzi.

La facoltà di stipulare convenzioni in conformità dello schema-tipo, previa delibera motivata sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine presentate a seguito di bando, spetta a tutti gli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.

L'onorevole relatore, sulla base anche del parere espresso dal Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 2.

Pongo in votazione l'articolo 2, del quale il relatore ha chiesto la soppressione. Anche il Governo è favorevole alla soppressione.

(È respinto).

L'articolo 2 si intende pertanto soppresso. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni che hanno proceduto alla formazione di piani adottati od approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, indicano agli Istituti autonomi per le case popolari la quota di aree da destinare gli interventi da realizzare a cura degli IACP stessi.

La determinazione di cui al comma precedente è disposta d'intesa con gli IACP, con delibera irrevocabile della giunta comunale, che deve delegare agli IACP i poteri per la graduale acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Decorso il termine previsto nel primo comma del presente articolo, il presidente della giunta regionale emana, in via sostitutiva, i provvedimenti all'uopo necessari entro il termine perentorio di giorni 30 dalla richiesta dell'IACP ovvero provvede a localizzare l'intervento in altro comune.

L'onorevole relatore, sulla base anche del parere espresso dal Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, il comune interessato all'intervento, o il competente consorzio di comuni, indica le aree da destinare alla realizzazione del programma nell'ambito dei piani approvati od adottati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il comune o il consorzio di comuni provvedono alla indicazione ed alla assegnazione delle aree sentito l'Istituto autonomo per le case popolari competente o il Consorzio degli Istituti autonomi per le case popolari e deliberano la convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché la eventuale delega allo stesso Istituto autonomo per le case popolari o al Consorzio degli Istituti autonomi per le case popolari per la graduale acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, qualora tali opere non esistano ed il comune non preveda

di attuarle direttamente in armonia con le finalità del programma di intervento.

Nel periodo di sospensione dell'attività dei consigli comunali, fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla elezione, le deliberazioni previste dalle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e 22 ottobre 1971, n. 865, e successive loro modificazioni ed integrazioni, di competenza del consiglio comunale, sono adottate dalla giunta comunale.

Decorso il termine previsto nel primo comma del presente articolo, il presidente della giunta regionale emana entro trenta giorni, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari ovvero provvede a localizzare l'intervento in altro comune.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 3, favorevole anche il Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Per i programmi da realizzare ai sensi del presente titolo, si applicano, per il rilascio della licenza edilizia, le norme previste nel successivo articolo 11 e la indicazione dell'area congiuntamente con la licenza edilizia o suo equipollente ai sensi del predetto articolo 11, costituiscono, per gli Istituti autonomi per le case popolari, titolo a tutti gli effetti per ottenere dal sindaco, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, il decreto di occupazione delle aree, in pendenza del procedimento espropriativo.

Decorso il termine stabilito nel comma precedente, il decreto può essere emesso dal presidente della Regione entro l'ulteriore termine di quindici giorni.

Il relatore, anche sulla base del parere espresso dal Comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

I singoli Istituti autonomi per le case popolari, sulla base dell'attribuzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1, sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo assegnato nel programma di cui allo stesso comma ed a provvedere a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree ed all'appalto delle opere da realizzare.

La somministrazione dei fondi agli Istituti autonomi per le case popolari avrà luo-

go in relazione ai pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

Ai fini del comma precedente, per gli eventuali pagamenti da effettuare nell'anno 1975, sono autorizzati i necessari prelievi sui conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per gli appalti delle opere finanziate con i fondi di cui all'articolo 1 e per quelli relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata in corso, indetti entro il 30 settembre 1975, si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il termine stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, è prorogato al 30 settembre 1975.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 4, favorevole anche il Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 5.

Allo scopo di rendere operanti gli interventi di emergenza previsti dalla presente legge, qualora gli organi regionali non siano stati in grado di provvedere entro i termini loro assegnati, il Ministro per i lavori pubblici emana in via sostitutiva i provvedimenti necessari.

Il Ministro per i lavori pubblici può esercitare tale facoltà sino ad un mese dopo la ricostituzione, in ciascuna Regione, degli organi regionali di cui all'articolo 121, primo comma, della Costituzione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

È consentita l'anticipata erogazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alla corresponsione alle imprese della anticipazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, anche nel caso in cui sia stata con-

cessa l'anticipazione prevista dall'articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

Per gli atti della Cassa depositi e prestiti relativi alla concessione ed erogazione dei mutui per interventi di edilizia residenziale pubblica, dei mutui previsti dalla legge 29 settembre 1964, n. 847, e dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché delle anticipazioni di cui all'articolo 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni il riscontro di legittimità della Corte dei conti è successivo.

Qualora le esigenze di finanziamento dei programmi previsti dalla legge 31 dicembre 1960, n. 1676, lo rendano necessario ed il conto corrente istituito ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non presenti sufficiente disponibilità, il Comitato per l'edilizia residenziale, con propria determinazione, può utilizzare, salvo reintegro, le disponibilità esistenti sul conto corrente istituito ai sensi della lettera *a*) dello stesso articolo.

Il relatore ha proposto il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 quale risulta dopo l'emendamento ora approvato.

(È approvato).

L'onorevole relatore, sulla base del testo predisposto dal Comitato ristretto, con le modifiche indicate dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6-bis.

Al finanziamento dell'anticipata assegnazione di fondi prevista dall'articolo 1 si provvede mediante:

a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere *a*), *b*) e *c*), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che sono versati sino al 31 dicembre 1977;

b) le somme relative alle anticipazioni autorizzate dal decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419, e dall'articolo 67, lettera *d*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché l'ulteriore anticipazione per la quale è autorizzata la spesa di lire 38 miliardi da ripartire in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1976,

di lire 20 miliardi nell'anno 1977 e di lire 8 miliardi nell'anno 1978;

c) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonché le altre attività derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 5 della citata legge 22 ottobre 1971, n. 865;

d) l'ulteriore apporto dello Stato di 600 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1976, di lire 300 miliardi nell'anno 1977 e di lire 100 miliardi nell'anno 1978.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla lettera *d*) del precedente comma, che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno ad apposito conto corrente, presso la Cassa depositi e prestiti da istituire ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Qualora il conto corrente istituito ai sensi del comma precedente non presenti sufficienti disponibilità potranno essere temporaneamente utilizzati, salvo reintegro, i fondi depositati sui conti correnti istituiti ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

TODROS. La V Commissione bilancio con questa modifica ha dimostrato, anche per il piano di emergenza — dilazionando i finanziamenti in tre esercizi e limitando il ricorso al conto corrente istituito da questo articolo anziché consentire la manovra su tutti i conti correnti costituiti presso la Cassa depositi e prestiti — di voler continuare ad esercitare il suo controllo sull'impiego dei fondi, controllo che in passato è stato l'elemento che ha provocato i maggiori ritardi nell'attuazione della legge n. 865. Questo emendamento, che sembra marginale e che invece è sostanziale, delinea chiaramente la politica del ministro per il tesoro che tende ancora una volta, anche per il piano di emergenza, a non stanziare subito somme da destinare alle regioni affinché esse possano dare immediatamente attuazione ai programmi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6-bis, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1975

Il relatore ha proposto il seguente articolo 6-ter elaborato dal comitato ristretto:

ART. 6-ter.

Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è elevato a lire 450 miliardi.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui al primo comma, la somma di lire 150 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978. Ai fini della copertura dell'onere si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Alle richieste di mutuo a valere sul fondo speciale istituito dal citato articolo 45, presentate dai comuni interessati ad interventi per blocchi in aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione e di concentrazione demografica non si applica, su determinazione del Comitato per l'edilizia residenziale, il limite stabilito dall'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847.

Qualora il comune deleghi l'Istituto autonomo per le case popolari alla esecuzione delle opere di urbanizzazione da finanziare con i mutui previsti dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il mutuo relativo alle opere da eseguire potrà essere concesso dalla Cassa depositi e prestiti direttamente all'Istituto autonomo per le case popolari stesso all'uopo espressamente delegato dal comune a carico del quale permane in ogni caso l'onere dell'ammortamento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente articolo 6-quater elaborato dal comitato ristretto:

ART. 6-quater.

Il giudice amministrativo, al quale sia stata proposta, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, domanda di sospensione di provvedimenti amministrativi di occupazione temporanea e di urgenza, o di espropriazione per pubblica utilità, può disporre, in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennità del bene in relazione al provvedimento impugnato, determinando l'ammontare della medesima nonché modalità e termini del deposito.

Il giudice competente a determinare l'indennità di espropriazione può disporre l'utilizzo delle somme versate a titolo cauzionale.

PADULA, Relatore. L'articolo 6-quater elaborato dal comitato ristretto ha un rilievo particolare di carattere sistematico e dottrinario relativo alla introduzione per la prima volta in un processo amministrativo della cauzione come alternativa alla sospensione dell'atto amministrativo impugnato, ovviamente per eludere i tentativi che puntano sulla sospensiva al fine di ottenere transazioni sulla indennità particolarmente favorevoli. Aggiunge che in sede dottrina non mancheranno i commenti anche non favorevoli.

BUCALOSSI, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo è favorevole all'approvazione dell'articolo 6-quater.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6-quater.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo:

ART. 7.

Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo II della legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni è autorizzato il limite di impegno di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1975; le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Al predetto onere si provvede, per l'anno 1975, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ministro per i lavori pubblici provvede, entro il termine di giorni 10 dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione territoriale dei contributi, sulla base dei parametri adottati per la ripartizione disposta con decreto ministeriale 10 novembre 1971, n. 3417, ed alla determinazione delle percentuali da destinare alle varie categorie e ne dà comunicazione alle Regioni.

Una quota del limite di impegno di cui al primo comma è riservata per interventi di più immediata realizzazione nonché ad integrazione dei contributi relativi alle operazioni di mutuo agevolato, non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1975

legge, ammessi ai benefici di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive integrazioni.

Il relatore ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 7 predisposto dal comitato ristretto:

ART. 7.

Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati rispettivamente i limiti di impegno di lire 30 miliardi e di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1975, e, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Al predetto onere si provvede, per l'anno 1975, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ministro per i lavori pubblici provvede, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione territoriale dei contributi, sulla base dei parametri adottati per la ripartizione disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 novembre 1971, n. 3417, ed alla determinazione delle percentuali da destinare alle varie categorie, e ne dà comunicazione alle regioni.

Sui limiti di impegno di cui al primo comma gravano anche i contributi sulle operazioni di mutuo integrativo dei mutui già concessi e non definiti prima del 26 marzo 1975, derivanti dall'aggiornamento dei costi fissati con il decreto del Ministro per i lavori pubblici di cui al terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e quelli per l'adeguamento del contributo previsto dall'articolo 6 dello stesso decreto-legge alle variazioni del costo effettivo delle operazioni di mutuo, stabilito in base al citato articolo 6.

I contributi di cui al presente articolo possono essere altresì concessi per operazioni di mutuo agevolato occorrenti per il completamento delle parti ancora da eseguire, determinate dall'istituto di credito sulla base del-

lo stato di avanzamento dei lavori vistato dall'ufficio del genio civile, di interventi su aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.

PADULA, Relatore. Rispetto al testo originario lo stanziamento è stato aumentato di 10 miliardi e vi è la possibilità di integrare operazioni di mutui agevolati già concessi e divenuti inadeguati per l'aumento del costo della vita, a condizione che si tratti di operazioni che non siano definite prima della data di presentazione di questo disegno di legge, cioè prima del 26 marzo 1975. Si consente inoltre la concessione di questi contributi per operazioni di mutuo agevolato occorrenti per il completamento delle parti ancora da eseguire di interventi su aree comprese nei piani di zona di cui alla legge n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di una perizia che dovrà essere vistata dall'ufficio del genio civile, in modo da arrivare al completamento di queste costruzioni che rispondono, soprattutto a Roma, ad iniziative della cooperazione.

BUCALOSSI, Ministro dei lavori pubblici. Il Governo è favorevole all'approvazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 7 predisposto dal comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo 7-bis, predisposto dal comitato ristretto:

ART. 7-bis.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti:

« Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati, per interessi, diritti, commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie, in misura superiore al 4 per cento annuo, pari al 2 per cento semestrale, oltre il rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo

del trasferimento degli stessi al competente Istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 5 per cento, pari al 2,5 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutarî di cui al presente comma, o se privati.

Gli anzidetti mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio e dalle Casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, fino all'importo massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione delle costruzioni a favore degli enti pubblici e delle cooperative a proprietà indivisa che abbiano i requisiti statutarî di cui al comma precedente, e fino al 75 per cento negli altri casi ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le operazioni di mutuo agevolato di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

PADULA, *Relatore*. L'articolo 7-bis sostituisce integralmente il secondo e il terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relativa all'edilizia convenzionata, elevando e differenziando i tassi che restano a carico dei mutuati e che sono onnicomprensivi: devono cioè comprendere tutti i costi dell'operazione di credito, escluso semplicemente il rimborso di capitale. La legge n. 865 prevedeva un tasso unico per tutte le operazioni nella misura del 3 per cento; si è ritenuto ora, in relazione all'andamento del mercato finanziario, di elevare al 4 per cento il tasso complessivo a carico degli enti pubblici e cooperative a proprietà indivisa che abbiano requisiti statutarî idonei a garantire l'effettiva destinazione degli alloggi alla locazione e non al riscatto, magari dilazionato nel tempo; e al 5 per cento per le operazioni di mutuo agevolato per i privati e le cooperative a proprietà divisa o prive dei requisiti statutarî predetti. La disposizione andrà ad operare per tutte le operazioni di mutuo agevolato di cui all'articolo 72 della citata legge n. 865; nessuna operazione è stata ancora perfezionata ai sensi di questo articolo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Todros e Busetto hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo comma le cifre: « 4 » e « 2 », rispettivamente con le cifre: « 3 » e « 1,5 ».

PADULA, *Relatore*. Il parere del relatore è contrario perché l'emendamento non solo contraddice una valutazione che mi sembrava trovare il consenso anche dei colleghi presentatori questo emendamento nell'ambito del comitato ristretto, ma anche e soprattutto perché accogliendolo si verrebbe a stabilire una differenziazione dell'ordine quasi del 50 per cento tra cooperative a proprietà divisa e indivisa. Ciò che mi pare cosa assolutamente iniqua. Prego quindi i colleghi presentatori di voler ritirare l'emendamento che, al di là del significato che può assumere rispetto allo spirito dei lavori del comitato ristretto appare mortificante per tutto il movimento cooperativistico.

BUSETTO. Rispondendo alle osservazioni del relatore, che si richiama all'atteggiamento assunto dal nostro gruppo nel corso dei lavori condotti dal comitato ristretto, devo ricordare che noi avevamo inizialmente proposto una differenziazione in base a tre tipi di contributi per il pagamento degli interessi sui mutui, a loro volta in relazione a tre gruppi di interessati: cooperative a proprietà indivisa, cooperative a proprietà divisa, privati ed imprese. La nostra proposta purtroppo non è stata accolta, ed è per questo che vogliamo ora limitarci, con l'emendamento presentato, almeno a privilegiare le cooperative a proprietà indivisa, senza con questo voler nulla togliere al valore di quella a proprietà divisa.

Noi saremmo comunque ben lieti se la Commissione volesse invece accogliere il criterio dei tre tipi di contributi di cui ho detto prima, specie se ciò potesse andare incontro alle osservazioni dell'onorevole relatore, intese, io penso, anche a non mortificare le cooperative a proprietà divisa.

BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono contrario all'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Todros e Busetto, di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7-bis, nel testo predisposto dal comitato ristretto, e di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Gli Istituti autonomi per le case popolari, le cooperative edilizie e loro consorzi, non-

ché le imprese di costruzione, regolarmente iscritte presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, da almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, e loro consorzi, che aspirano alla concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente presentano alla Regione nel cui territorio ricade il progetto di intervento, ad uno degli istituti di credito convenzionati ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive integrazioni, ed al comune interessato all'intervento, entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge appositamente domanda corredata del progetto di massima e di una relazione tecnica del programma da realizzare nonché dall'indicazione dell'ammontare complessivo dell'intervento determinato secondo le modalità vigenti per i mutui agevolati.

Nella domanda deve essere, altresì, precisato se l'area interessata alla realizzazione del programma è compresa nei piani adottati od approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Comunicazione della presentazione della domanda deve essere inviata entro lo stesso termine al comitato per l'edilizia residenziale.

Il relatore, a nome del comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Gli Istituti autonomi per le case popolari, le cooperative edilizie e loro consorzi, nonché le imprese di costruzione, regolarmente iscritte presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato da almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, e loro consorzi, che aspirano alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 della presente legge presentano alla Regione nel cui territorio ricade il progetto di intervento, ad uno degli istituti di credito convenzionati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al comune interessato all'intervento, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositamente domanda corredata del programma di massima da realizzare nonché dall'indicazione dell'ammontare complessivo dell'intervento, determinato secondo le modalità vigenti per i mutui agevolati ».

PADULA, *Relatore*. Con questo emendamento s'intende sostituire, sostanzialmente,

l'espressione « progetto di massima » con quella di « programma di massima », ritenendosi impossibile che entro venti giorni si possa presentare un vero e proprio progetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 che, a seguito della modifica apportata, risulta così formulato:

ART. 8.

Gli Istituti autonomi per le case popolari, le cooperative edilizie e loro consorzi, nonché le imprese di costruzione, regolarmente iscritte presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, da almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, e loro consorzi, che aspirano alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 della presente legge presentano alla Regione nel cui territorio ricade il progetto di intervento, ad uno degli istituti di credito convenzionati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al comune interessato all'intervento, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositamente domanda corredata del programma di massima da realizzare nonché dall'indicazione dell'ammontare complessivo dell'intervento, determinato secondo le modalità vigenti per i mutui agevolati.

Nella domanda deve essere, altresì, precisato se l'area interessata alla realizzazione del programma è compresa nei piani adottati od approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Comunicazione della presentazione della domanda deve essere inviata entro lo stesso termine al comitato per l'edilizia residenziale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Il presidente della Giunta regionale, in relazione agli indirizzi programmatici e territoriali della regione e nei limiti degli interventi realizzabili in base alla ripartizione dei contributi disposta ai sensi del precedente articolo 7, invia al comune, al richiedente, al-

l'Istituto di credito interessato ed al comitato per l'edilizia residenziale, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 8, il nulla osta di conformità del programma costruttivo al vigente assetto territoriale.

Decorso inutilmente il termine previsto dal comma precedente il nulla osta si intende irrevocabilmente concesso e ne è data notizia, a cura dell'interessato, al comune, al comitato per l'edilizia residenziale ed all'Istituto di credito interessato.

Non meno del 75 per cento dei contributi è destinato nelle singole regioni per programmi da realizzarsi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Il relatore, a nome del comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Non meno del 75 per cento dei contributi previsti dall'articolo 7 della presente legge, esclusi quelli di cui al terzo e quarto comma dello stesso articolo 7, per la realizzazione di nuovi interventi, da effettuare in base al titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinato nelle singole regioni per programmi da realizzarsi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

PADULA, *Relatore*. La modifica proposta al terzo comma dell'articolo è legata alle nuove disposizioni che abbiamo introdotto nell'articolo 7.

TODROS. Su questo articolo il nostro gruppo ha sollevato ampie riserve. Infatti, in base alle dichiarazioni che, durante il dibattito sul bilancio, sembravano acquisite anche da parte del Governo, tutte le forze politiche avevano preso in considerazione la necessità di far sì che l'intervento pubblico nel settore dell'edilizia abitativa non andasse a remunerare le rendite parassitarie, sperperando i pochi fondi stanziati, e che quindi tale intervento si configurasse solo nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge n. 167 del 1962.

L'articolo in esame prevede invece la possibilità che il 25 per cento dei contributi possa essere utilizzato al di fuori dei piani di zona, e quindi per interventi che, di conseguenza, remunerano, almeno in parte, le rendite.

Ora, il gruppo comunista era esclusivamente consenziente per i completamenti delle opere in corso, che non si sono ancora potute ultimare per l'aumento dei prezzi e dei tassi di interesse sui mutui, mentre non era d'accordo per consentire la concessione di contributi per opere da realizzarsi — come precisa l'emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo — in base alla legge n. 1179 del 1965, legge tra l'altro superata dalla legge n. 865 del 1971. Le nostre posizioni, purtroppo, non sono state recepite dalla maggioranza, che ha accolto il testo governativo. Questo atteggiamento — ci teniamo a sottolinearlo — segna un passo indietro rispetto alle posizioni acquisite fin dal 1971, e che sembravano unanimemente accolte da tutte le forze politiche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 che, a seguito della modifica apportata, risulta così formulato:

ART. 9.

Il presidente della Giunta regionale, in relazione agli indirizzi programmatici e territoriali della regione e nei limiti degli interventi realizzabili in base alla ripartizione dei contributi disposta ai sensi del precedente articolo 7, invia al comune, al richiedente, all'Istituto di credito interessato ed al comitato per l'edilizia residenziale, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 8, il nulla osta di conformità del programma costruttivo al vigente assetto territoriale.

Decorso inutilmente il termine previsto dal comma precedente il nulla osta si intende irrevocabilmente concesso e ne è data notizia, a cura dell'interessato, al comune, al comitato per l'edilizia residenziale ed all'Istituto di credito interessato.

Non meno del 75 per cento dei contributi previsti dall'articolo 7 della presente legge, esclusi quelli di cui al terzo e quarto comma dello stesso articolo 7, per la realizzazione di

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1975

nuovi interventi, da effettuare in base al titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinato nelle singole regioni per programmi da realizzarsi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

I comuni sono tenuti a indicare, entro il termine perentorio di 20 giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 8, le aree occorrenti per la attuazione dei progetti di intervento previsti dalla presente legge; analogamente i comuni sono tenuti ad indicare, entro lo stesso termine, le aree occorrenti per l'attuazione dei progetti di intervento finanziati con i fondi ordinari di bilancio.

Nel caso di domande concorrenti per la stessa area sono preferite quelle presentate dall'Istituto autonomo per le case popolari, rispetto agli altri soggetti e quelle presentate dalle cooperative edilizie rispetto alle domande presentate da imprese.

Nel caso di più domande concorrenti di soggetti appartenenti alla stessa categoria prevale la domanda che risulti spedita per prima e a parità di data di spedizione la preferenza è determinata dal sorteggio.

Ai soggetti che ottengono l'indicazione della area si applica l'articolo 9 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

Le disposizioni contenute nell'articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si applicano anche ai privati ed alle imprese di costruzione che realizzano interventi in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

La convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è stipulata entro il termine di 20 giorni dalla data in cui la deliberazione di concessione delle aree è divenuta esecutiva ovvero dalla data del provvedimento del presidente della Giunta regionale adottato ai sensi del successivo comma del presente articolo.

In caso di inutile decorso dei termini di cui ai precedenti commi del presente artico-

lo provvede in sostituzione, anche in deroga a vigenti disposizioni regionali, il presidente della Giunta regionale, su richiesta del soggetto interessato entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

Il relatore, a nome del comitato ristretto, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo, il terzo ed il quinto comma.

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

Pongo in votazione il mantenimento del quinto comma, di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

Si intendono così approvati gli emendamenti soppressivi al secondo, terzo e quinto comma dell'articolo 10.

Pongo in votazione l'articolo 10 che, a seguito delle modifiche apportate, risulta così formulato:

ART. 10.

I comuni sono tenuti a indicare, entro il termine perentorio di 20 giorni, decorrenti dalla data di presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 8, le aree occorrenti per la attuazione dei progetti di intervento previsti dalla presente legge; analogamente i comuni sono tenuti ad indicare, entro lo stesso termine, le aree occorrenti per l'attuazione dei progetti di intervento finanziati con i fondi ordinari di bilancio.

Ai soggetti che ottengono l'indicazione della area si applica l'articolo 9 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

La convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è stipulata entro il termine di 20 giorni dalla data in cui la deliberazione di concessione delle aree è divenuta esecutiva ovvero dalla data del provvedimento del presidente della Giunta regionale adottato ai sensi del successivo comma del presente articolo.

In caso di inutile decorso dei termini di cui ai precedenti commi del presente artico-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1975

lo provvede in sostituzione, anche in deroga a vigenti disposizioni regionali, il presidente della Giunta regionale, su richiesta del soggetto interessato entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

I soggetti che ottengono il nulla osta della regione previsto dal precedente articolo 9, e l'indicazione dell'area ai sensi del precedente articolo 10, presentano al comune, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla indicazione dell'area, il progetto esecutivo da realizzare ai fini dell'ottenimento della relativa licenza edilizia.

Il comune deve rilasciare tale licenza entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento del progetto, di cui al precedente comma, e darne comunicazione all'interessato, alla regione, al comitato per l'edilizia residenziale ed all'istituto di credito cui è stata presentata la domanda di concessione del mutuo. Analoga comunicazione il comune deve effettuare nel caso in cui la licenza venga rifiutata.

Decorso il termine previsto dal comma precedente, il silenzio equivale a rilascio della licenza edilizia soltanto per i progetti da realizzare nelle zone comprese nei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167.

Scaduto tale termine, l'interessato dovrà comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al comune nonché agli uffici di cui al secondo comma del presente articolo che intende avvalersi degli effetti positivi derivanti dal silenzio.

Copia di tale comunicazione e degli avvisi di ricevimento sostituisce, a tutti gli effetti, la licenza edilizia e dovrà essere allegata a tutti gli atti che presuppongono il rilascio della licenza stessa.

Resta fermo, in ogni caso, il potere dei comuni di verificare, entro 60 giorni dalla formazione del silenzio-assenso, la conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti, ordinando le modificazioni necessarie cui i soggetti interessati dovranno attenersi nell'esecuzione dell'opera.

Per le licenze edilizie relative a costruzioni da realizzare su aree non comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, il presidente della Giunta regionale provvede in via sostitutiva, anche mediante la nomina di un commissario.

Solo ai fini della presente legge le disposizioni del presente articolo e delle norme che vi si richiamano derogano a tutti gli effetti alle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 11.

Pongo in votazione l'articolo 11, del quale il relatore ha chiesto la soppressione. Anche il Governo è favorevole alla soppressione.

(È respinto).

L'articolo 11 si intende, pertanto, soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Gli enti mutuanti, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, statutarie o di regolamento e senza la osservanza delle procedure e degli adempimenti vigenti per i mutui agevolati, deliberano la concessione dei mutui entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento, da parte dei soggetti interessati, a corredo della domanda già inoltrata, del progetto delle opere munito della licenza edilizia e, in applicazione del precedente articolo 9, del nulla osta rilasciato dalla regione.

Gli enti mutuanti inviano al comitato per l'edilizia residenziale copia della delibera di concessione del mutuo.

Per assicurare la attuazione del programma straordinario previsto dalla presente legge, i mutui di cui al primo comma sono concessi con priorità rispetto alle operazioni di mutuo fondiario ordinario e le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui sono disciplinate, in quanto necessario e fino alla stipula di nuove e diverse convenzioni, dalle convenzioni in vigore, stipulate ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con gli istituti indicati dalla stessa legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni.

TODROS. Vorrei innanzitutto rilevare che c'è stata una dimenticanza: avevamo deciso di aggiungere al terzo comma, dopo la parola: « priorità », l'altra: « assoluta ».

PRESIDENTE. Questo era stato proposto, ma abbiamo convenuto nel senso che « prio-

rità » oppure « priorità assoluta » è la stessa cosa.

Comunque, è una parola che possiamo aggiungere.

L'onorevole Todros ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al terzo comma, prima della parola: « priorità », l'altra: « assoluta ».

TODROS. Desidero fare una breve dichiarazione per sottolineare che il gruppo comunista in sede di comitato ristretto aveva proposto di stabilire la certezza del finanziamento per tutte le operazioni di mutuo che vengono iniziate sulla base del titolo secondo del provvedimento che stiamo esaminando, vale a dire per le operazioni di mutuo assistite da contributo sulla base dell'articolo 72 della legge n. 865. Questa certezza avrebbe potuto essere raggiunta obbligando gli istituti di credito, anche in deroga a disposizioni statutarie, a concedere i mutui con l'accantonamento delle cartelle fondiari nei fondi di riserva previsti dalla legge. La nostra proposta non è stata accolta per cui, come nel passato, avremo nuovamente delle resistenze da parte degli istituti di credito a destinare i mutui all'edilizia agevolata e convenzionata. Stabilendo in proposito la « priorità » o la « priorità assoluta », diamo un'indicazione che non obbliga, ma lascia la possibilità agli istituti di credito di ricercare cavilli per la non concessione dei mutui. È questo un punto debole della legge, la quale, essendo di emergenza, avrebbe dovuto garantire il credito e l'immediata definizione di tutte le operazioni di mutuo previste. In questo modo permettiamo nuovamente una politica discriminatoria degli istituti di credito i quali, come nel passato, troveranno mille cavilli per sabotare gli interventi nelle aree sulle quali è concesso il diritto di superficie nei piani di zona.

Solleghiamo pertanto gravi riserve sulla mancanza di certezza del credito, che si tradurrà in un ritardo nell'avvio di tutte le opere.

PADULA, *Relatore*. Il concetto di certezza del credito è già inserito nella legge n. 865. È un concetto che trova certamente concorde tutto il Parlamento, nella misura in cui si adotta la procedura di intervento mediante la concessione di contributi. Il presupposto è quindi che all'intervento statale faccia seguito la utilizzazione di una quota del risparmio nazionale. Il concetto di certezza del diritto non mi pare evocabile in materia economica: il risparmio, infatti, non si forma

in base ad un precetto legislativo. Il problema di un meccanismo di saldatura della politica dei contributi sui mutui con la politica finanziaria è stato da tempo posto all'attenzione di questa Commissione e della VI Commissione, in un'apposita indagine conoscitiva volta appunto a riconsiderare i meccanismi del credito fondiario.

Credo che con il provvedimento in discussione stiamo facendo un significativo passo avanti nella misura in cui abbiamo previsto per la prima volta che le operazioni di credito fondiario agevolato debbano essere precedute da un nulla osta regionale. Almeno sul piano dell'informativa, le regioni hanno dei rapporti che spesso sono sulla base dei contratti di tesoreria con gli istituti di credito fondiario. Riteniamo di aver segnato un indirizzo sulla linea che invoca non soltanto l'onorevole Todros, ma anche tutta la Commissione, e che riguarda anche la necessità di una revisione approfondita di una materia delicata come quella della raccolta del risparmio a lungo termine e dei tassi agevolati, con tutta l'attività che lo Stato svolge nel settore edilizio. Politicamente non riteniamo che la censura del collega Todros sia adeguata, nella misura in cui non è possibile inserire in questa sede un meccanismo alternativo, che il Parlamento si è impegnato a ricercare durante l'indagine conoscitiva che ho menzionato. A questo punto vorrei dire al collega onorevole Todros che c'è da augurarsi che gli istituti di credito fondiario assecondino pienamente e con responsabilità gli scopi della legge, assicurando i flussi finanziari necessari.

BUSETTO. Questo avverrà, tranne che per le aree per le quali è concesso il diritto di superficie!

PADULA, *Relatore*. È un discorso che proseguiremo...

BUSETTO. Ho avuto recentemente un colloquio con alcuni esperti bancari: hanno chiaramente detto che non concederanno fondi per quanto riguarda le abitazioni da costruirsi su aree di cui è concesso il diritto di superficie: oppongono la teoria della moltiplicazione delle garanzie, dell'eccessivo garantismo dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, favorevole anche il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso, con la modifica testé approvata,

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1975

avvertendo che, in sede di coordinamento, sarà necessario, all'ultimo comma, fare riferimento al decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito appunto nella legge n. 1179 del 1965.

(È approvato).

Poiché all'articolo 13 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

I mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge usufruiscono della garanzia dello Stato prevista, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247.

La garanzia prevista dal precedente comma e dall'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, diventa operante entro 120 giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso il terzo esperimento d'asta. In tal caso l'immobile è ceduto all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, il quale provvede a rimborsare allo Stato l'onere sostenuto, per effetto dell'intervenuta operatività della garanzia, secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Alle abitazioni di cui al precedente comma non si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

Il Ministro dei lavori pubblici - presidente del comitato per l'edilizia residenziale - provvede alla formale concessione dei contributi di cui all'articolo 7 della presente legge ed a quelli relativi ai fondi ordinari di bilancio sulla base della delibera di concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito e della dichiarazione del capo dell'ufficio tecnico comunale attestante che i lavori hanno avuto inizio entro il termine perentorio del 31 agosto 1975.

Il riscontro di legittimità della Corte dei conti sui provvedimenti di concessione del contributo è successivo.

I contributi non impegnati entro il 31 ottobre 1975 sono destinati a soddisfare prioritariamente le domande presentate entro il ter-

mine previsto dall'articolo 8 nell'ambito delle singole regioni. I contributi non impegnati entro il 31 dicembre 1975 sono cancellati dal bilancio dello Stato.

I contributi di cui al primo comma sono corrisposti agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto condizionato di mutuo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento della stipula del contratto definitivo sulla base del costo effettivo dell'operazione e dell'onere totale a carico dei mutuatari all'epoca vigenti.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'effettuazione del conguaglio di cui al precedente comma.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

Il Ministro per i lavori pubblici - presidente del comitato per l'edilizia residenziale - provvede alla formale concessione dei contributi di cui all'articolo 7 della presente legge e di quelli relativi ai fondi ordinari di bilancio sulla base della delibera di concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito e della dichiarazione del capo dell'ufficio tecnico comunale attestante che i lavori hanno avuto inizio entro il termine perentorio del 31 ottobre 1975.

I contributi di cui al primo comma sono corrisposti agli enti mutuanti a decorrere dalla data di stipula del contratto condizionato di mutuo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento della stipula del contratto definitivo sulla base del costo effettivo dell'operazione e dell'onere totale a carico dei mutuatari all'epoca vigenti.

I contributi non impegnati entro il 30 novembre 1975 sono destinati a soddisfare prioritariamente le domande presentate entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 8 nell'ambito delle singole regioni.

Il riscontro di legittimità della Corte dei conti sui provvedimenti di concessione del contributo è successivo.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'effettuazione del conguaglio di cui al secondo comma.

PADULA, Relatore. Le modifiche concordate nel comitato ristretto riguardano la soppressione della seconda parte del terzo com-

ma, cioè delle parole: « I contributi non impegnati entro il 31 dicembre 1975 sono cancellati dal bilancio dello Stato ». Inoltre, il termine del 31 agosto 1975 inserito nel primo comma viene modificato in 31 ottobre 1975, mentre al terzo comma il termine 31 ottobre 1975 è sostituito con il termine del 30 novembre 1975.

TODROS. Anche per quanto riguarda questo articolo il gruppo comunista nella discussione che si è svolta in seno al comitato ristretto ha sollevato delle serie obiezioni di carattere generale, che riguardano sia lo spirito della legge n. 865, sia il carattere di emergenza del provvedimento. Il gruppo comunista ha sollevato infatti una obiezione circa il mantenimento delle competenze del Ministero dei lavori pubblici per la ripartizione e la concessione dei contributi che riguardano il titolo secondo della legge n. 1179. A nostro avviso tutto l'impianto del titolo secondo avrebbe dovuto essere ridotto al titolo primo, con la ripartizione dei fondi stanziati fra le regioni, le quali avrebbero dovuto poter scegliere sia le modalità per la erogazione, sia i canali di spesa, sia infine gli aventi diritto ai contributi, I compiti delle regioni invece sono stati limitati al rilascio del nulla osta, mentre la distribuzione del fondo è stata mantenuta accentrata. Tutto questo contrasta con lo spirito della legge n. 865 e con i criteri di rapidità che il provvedimento in discussione vuole instaurare nell'impiego delle somme stanziare. Evidentemente, anche con il nulla osta delle regioni, arriveranno al Ministero migliaia di domande: mi chiedo a questo punto come potrà il Ministero operare celermente una selezione delle domande, senza conoscere le condizioni oggettive dei comuni e delle aree a disposizione degli enti che hanno inviato la domanda. Tutto questo provocherà un ritardo generale nell'applicazione della legge, e quindi anche nell'avvio delle opere necessarie, oltre a ledere un principio fondamentale che riguarda la ripartizione dei fondi alle regioni. Attraverso la programmazione regionale, tali fondi avrebbero potuto essere indirizzati nelle zone nelle quali è riconosciuto il fabbisogno di abitazioni.

Le nostre riserve riguardano l'intero titolo secondo, più che l'articolo 14. Le ho svolte adesso perché l'articolo 14 si prevede la concessione di contributo da parte del Ministero dei lavori pubblici.

ACHILLI. Il voto favorevole del gruppo socialista sull'articolo 14 è determinato solo dal

carattere di urgenza degli interventi da realizzare in quanto riteniamo che, in regime normale, debbano essere le regioni a ripartire i contributi in questione. Come la localizzazione degli interventi dell'edilizia sovvenzionata spetta alle regioni, così il necessario coordinamento con gli altri soggetti attivi non può essere riservato ad altri enti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo presentato dal relatore, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo 14-bis:

ART. 14-bis.

Per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi competenza esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con il presidente della giunta provinciale integra la quota del finanziamento da devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri indicati dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

BENEDIKTER. Al fine di precisare che tra le entrate di copertura sono da comprendersi anche i fondi dell'ex GESCAL, presento il seguente emendamento:

Aggiungere dopo la parola: « integra », le altre: « e accredita »; e dopo le parole: « dei finanziamenti », le altre: « proporzionalmente alle entrate di copertura ».

BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici.* Concordo con la precisazione del deputato Benedikter.

TODROS. Concordo con la richiesta avanzata dal collega Benedikter: desidero però rimarcare che il comitato ristretto non ha tenuto conto del parere espresso dalla I Commissione circa il rispetto dell'autonomia delle regioni a statuto speciale e in ciò modificando il contenuto dell'articolo 70 della legge n. 865, la quale indicava con chiarezza che per le regioni a statuto speciale oltretutto per le province di Trento e Bolzano le quote degli stanziamenti dovevano essere devolute ai suddetti enti per essere iscritte nei rispettivi bilanci. Questo è un altro elemento che con-

ferma la tesi, che noi abbiamo portato avanti in sede di discussione sulle linee generali, circa l'intenzione del Governo, e per esso del ministro del tesoro, di mantenere nel suo potere completo la manovra di questi fondi, sulla base di esigenze che non sono quelle stabilite nella legge. Tutto questo lede i principi del nostro ordinamento e le competenze specifiche delle regioni a statuto speciale e viene meno ad un parere, anche se solo indicativo, della I Commissione affari costituzionali.

PADULA, *Relatore*. Personalmente ho alcune perplessità circa la congruità dell'emendamento proposto a risolvere i problemi sollevati. Inoltre mi sembra che con questa dizione lo stanziamento che interessa il collega Benedikter si riduce a 16 miliardi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Benedikter.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14-bis, con la modifica ora approvata.

(È approvato).

Do lettura del seguente articolo 14-ter predisposto dal comitato ristretto, avvertendo che su di esso la I Commissione ha espresso parere contrario:

ART. 14-ter.

Le altezze minime nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori degli alloggi, misurate tra pavimento e soffitto, devono essere uniche per tutte le costruzioni residenziali realizzate sul territorio di ciascuna Regione ovvero sul territorio dei comuni compresi in un determinato comprensorio.

Fino a quando non siano fissate dalle singole Regioni le altezze di cui al comma precedente sulla base dei valori che, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentiti i Ministri per la sanità, per l'industria, commercio e artigianato e per l'interno, dette altezze minime sono determinate, fatte salve eventuali inferiori altezze di vigenti regolamenti igienico-edilizi, rispettivamente in metri 2,70 per gli ambienti abitativi ed in non meno di metri 2,40 per i vani accessori.

L'applicazione del presente articolo non deve comportare aumenti delle densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, né delle superfici abitabili lorde com-

pressive derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previsti dagli stessi strumenti urbanistici e dai regolamenti igienico-edilizi, né del numero dei piani consentiti dell'edificio.

PADULA, *Relatore*. Non insisto, a nome del comitato ristretto, sull'articolo 14-ter, che ritiro al fine di non ritardare l'approvazione del provvedimento in esame, rinviando l'articolo stesso alla I Commissione perché esprima un nuovo e più meditato parere, tenendo conto che esso non interferisce sulle competenze regionali. Ci riserviamo comunque di riaffrontare l'argomento di cui all'articolo 14-ter in una sede più appropriata, sollecitando un parere diverso da parte della medesima I Commissione.

BALLARIN. Questa decisione relativa all'articolo 14-ter incontrerà il consenso di alcune categorie indirettamente interessate: sono stato infatti avvicinato dai rappresentanti delle associazioni artigiane dei mobili di tutto il Veneto, i quali mi hanno fatto presente che l'attuale produzione dei mobili è fatta in base a delle misure che non sarebbero più idonee in relazione a quelle che sarebbero fissate per i vani abitativi con quest'articolo, e che occorrerebbero almeno tre anni per rifare tutti i macchinari per una nuova e diversa produzione di mobili.

CARRA. Intervenendo sulle norme relative agli *standards* edilizi, ricordo che il gruppo comunista ha già avuto modo di avanzare riserve su di esse, in relazione non solo al metodo che si è seguito nell'elaborarle, ma anche alla sostanza delle norme stesse.

Per quanto riguarda il metodo, devo ricordare che erano stati assunti a suo tempo dalla precedente Presidenza due impegni, in relazione a tali norme. Il primo era costituito dalla nomina di un apposito comitato ristretto, che però non si è mai riunito. Questo comitato avrebbe appunto dovuto affrontare in modo organico il problema degli *standards* edilizi che, noi lo riconosciamo, è di grande attualità, ma che va però considerato non soltanto sotto gli aspetti tecnici, ma anche sotto quelli igienici e sociali; proprio, quindi, per la sua complessità, questo problema deve trovare soluzione attraverso una normativa organica e di carattere più generale di quella che ci viene oggi sottoposta.

Il secondo impegno era relativo alla messa a disposizione dei colleghi della Commissione di tutti quegli elementi di valutazione e di

esperienza che potevano derivare da studi condotti non soltanto in Italia, ma anche all'estero: ciò per aiutare l'elaborazione di una normativa che corrispondesse al massimo all'esigenza dell'aggiornamento tecnologico anche in questo campo.

Veniva infine considerato di grande importanza il verificare le norme da formulare con l'esperienza di studiosi, di rappresentanti di enti locali e di esponenti di organismi democratici interessati alla questione.

Ci siamo invece trovati di fronte all'inserimento di norme così importanti in un provvedimento di cui tutti riconoscono il carattere straordinario e che quindi, come tale, non giustifica affatto la necessità di disposizioni del genere. Queste, oltretutto, non serviranno se non a pochissimo, agli effetti dell'intervento straordinario di cui al disegno di legge in discussione, ed avranno invece il grave svantaggio di creare una situazione di difficoltà e di dar luogo ad una certa confusione, trattandosi di norme empiriche, contraddittorie o rischiose.

Non abbiamo forse compreso troppo bene la necessità, in questo momento, di tali disposizioni. La necessità che invece noi sostenevamo era quella dell'inserimento di queste norme in un provvedimento di carattere organico, a seguito di decisioni prese in modo serio e corretto: non abbiamo infatti mai avuto opposizioni di principio ad affrontare in tale maniera il problema degli *standards* edilizi.

Si insiste invece ad approvare in questa sede le norme in questione, nonostante i pareri contrari espressi su di esse non solo dalla I Commissione, ma anche dalla Commissione igiene e sanità cosa di cui nessuno ha voluto tener conto.

Per quanto riguarda poi la sostanza di questa normativa sugli *standards* edilizi, faccio osservare che la giustificazione principale che si è adottata riguarda il risparmio nella costruzione delle case. Ora a me pare che anche quest'argomento non sia valido: infatti queste norme, così come sono state formulate, non possono assolutamente portare ad un reale risparmio nella costruzione delle abitazioni, soprattutto dopo che siamo costretti ad eliminare l'articolo 14-ter e quindi le norme di carattere generale in esso contenute. A questo proposito, lo stesso relatore ha espresso delle perplessità circa il mantenimento delle altre disposizioni in materia contenute negli articoli successivi.

Con riferimento ai contenuti, alcune delle norme appaiono persino contraddittorie, equivocate e rischiose. È, ad esempio, consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall'esterno purché — secondo il punto b) dell'articolo 14-*quater* — « gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria »: ora vorrei sapere chi decide del funzionamento di questi acquedotti, e che cosa succede nel periodo in cui viene a mancare l'acqua nei mesi estivi, o non arriva, per bassa pressione, oltre il terzo piano. All'articolo 14-*quinquies*, punto a), si stabilisce che è consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza sfinestrature sull'esterno, a condizione che « risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene »; però non si capisce chi deve provvedere a che siano garantite tali condizioni.

Al primo comma dell'articolo 14-*sexies* si stabilisce che « le norme di cui agli articoli 14-*quater* e 14-*quinquies* della presente legge prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti igienico-edilizi vigenti ». Ma in Italia, i regolamenti di igiene, edilizi, urbanistici si sono formati come somma successiva di norme strettamente intrecciate fra di loro, in cui ogni nuova norma indica dimensioni che non sono di per sé *standards*, ma che determinano gli *standards* con altre dimensioni o rapporti già fissati. La realtà del nostro paese non è infatti uguale per tutti e dappertutto, e varie sono le condizioni climatologiche, diverse le condizioni di vita nelle grandi città, molteplici le situazioni che si creano in relazione alla esistenza o meno dei servizi sociali, e così via. È per questo che, nell'emanare una normativa sugli *standards* edilizi, occorre tener conto non solo di considerazioni di carattere tecnico ed economico, ma anche degli aspetti igienico-sanitari e sociali.

Ora, quali conseguenze, dal punto di vista sociale, si avranno se le norme in discussione verranno approvate e quindi applicate? Non possiamo dimenticare quali siano le condizioni di vita esistenti nelle città fortemente urbanizzate e molto congestionate, e tuttavia come esse varino tra città e città: basti pensare alle differenti condizioni ambientali e sociali degli abitanti, ad esempio, di Milano e di quelle di Napoli o di altre città del sud. È risaputo poi che in molte città italiane, per varie ragioni (quali la mancanza di servizi sociali adeguati, ad esempio) la vita della fa-

miglia, in particolare della donna e dei bambini, si svolge all'interno dell'abitazione: anche in momenti di grande caldo, nel sud si vive in casa. Ora non si comprende — esaminando la questione da un punto di vista igienico e sociale — come si possano conciliare determinate norme con l'esigenza di un progresso civile ed umano.

L'onorevole Bucalossi è stato anche sindaco di Milano ed è uomo di scienza. Egli ha detto che non è un conservatore. Io ci credo, a condizione che questo significhi essere veramente per il progresso, cioè per il progresso sociale, per il progresso che consiste in un miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni. Senza questo non credo che ci si possa definire progressisti.

Oltre a ragioni di carattere sociale di questo tipo, vi sono altre considerazioni di carattere più generale. Se queste norme venissero applicate in questo modo, certi costi andrebbero a pesare sulle famiglie. Non voglio citare esigenze di carattere generale ed esperienze che ognuno di noi ha per quanto riguarda il costo delle manutenzioni di case economiche e popolari e i tempi che occorrono per riparare determinati guasti. Tutto questo pesa enormemente sulla realtà sociale della famiglia. Noi stiamo codificando che un determinato costo peserà sulle famiglie proprio in conseguenza di quel progresso, che si dice di voler portare non soltanto dal punto di vista tecnologico, ma anche generale. Tale costo sarà più elevato. Non capisco come il ministro Donat-Cattin abbia consentito su queste norme, affermando che è necessario fare in modo che l'edilizia tenga conto di come si vada nella direzione di un maggiore consumo di energia elettrica e di costi sociali conseguenti, in un momento difficile in cui molte città vanno nella direzione della metanizzazione. Laddove si applicasse la norma di vietare nei servizi igienici attrezzi a fiamma, bisognerà ricorrere a soluzioni di carattere elettrico, aumentando di conseguenza il consumo di energia elettrica.

Per la contraddittorietà delle norme rispetto alla realtà dei regolamenti comunali e regionali; perché riteniamo che le norme debbano essere certamente calate in provvedimento di carattere organico; per l'esigenza di una verifica circa le conseguenze che le norme in questione hanno sulle condizioni di vita dei cittadini lavoratori, chiediamo che la Commissione respinga con il proprio voto queste norme, mentre diciamo che siamo a disposizione per un riesame attento, serio e organico

di una normativa che faccia parte di una legge organica più generale.

TODROS. I provvedimenti riguardanti le norme tecniche erano stati proposti dal Governo nel disegno di legge n. 3639 che noi non abbiamo esaminato; anzi, ne abbiamo rinviato l'esame per affrontare una serie di problemi generali che investono il settore dell'edilizia abitativa e pubblica. C'è stata poi la richiesta di inserimento di quattro articoli di quel disegno di legge in quello che era in discussione. È una richiesta che lo stesso relatore ha esaminato con molte perplessità. Il gruppo comunista ha chiaramente indicato che non era il caso di improvvisare su una materia così importante, in un periodo transitorio. Ci è pervenuto poi il parere della I Commissione affari costituzionali, favorevole all'approvazione del provvedimento ma limitativo della nostra possibilità di legiferare anche per quanto riguarda le altezze dei vani, che era l'aspetto più importante delle norme tecniche.

A questo punto mi domando come viene accolto il lavoro del Parlamento all'esterno, tra gli operatori economici e i tecnici, se noi, dopo il parere della I Commissione, anziché prendere in esame tutta la materia in modo serio e attento in un momento successivo, tralasciamo di deliberare circa le altezze e ci occupiamo soltanto dei bagni nell'interno delle « maniche » e delle scale non aerate. È un modo di lavorare che farà ridere tutto il paese. Noi non possiamo agire in questo modo su un problema così importante, che coinvolge le condizioni di vita dei lavoratori. Non possiamo inserire una norma di carattere generale monca e incompleta e per di più in un piano di emergenza. Questa norma, se non integrata con altre più approfondite, rischia di mettere in moto per l'edilizia pubblica gli inconvenienti di cui parlava il compagno onorevole Carrà. Tutti sappiamo come si vive nelle case della GESCAL date in affitto, con famiglie numerose e con i bagni all'interno che si guastano e rimangono inutilizzati per mesi. Non possiamo permettere nei confronti dei privati le grandi speculazioni che deriverebbero dall'applicazione di *standards* non organici e non visti alla luce di tutte le implicazioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza che ne derivano. I privati infatti potranno con la costruzione di bagni negli interni delle « maniche » realizzare un numero maggiore di stanze senza modifiche degli *standards* urbanistici e a

soli fini di realizzazione di maggiori profitti. A questo punto dobbiamo dedicare molta attenzione ad argomenti che diventano estremamente delicati.

La I Commissione, a ragione o a torto, ha espresso parere contrario sull'articolo 14-ter. Vorrei che la Commissione rispondesse ad un quesito: in base a quale articolo del decreto delegato n. 8 del 1972, che trasferisce alle regioni le funzioni in materia urbanistica, il ministro dei lavori pubblici può stabilire *standards* nazionali in un provvedimento di emergenza, se non formula una legge quadro organica, relativa agli *standards* edilizi? Non si può stabilire soltanto che i bagni vanno costruiti negli interni e che le scale non debbono essere aerate. In questo modo vengono violati gli articoli 1 e 9 del decreto delegato che ho citato. Si prevede invece, con un articolo aggiuntivo, la modifica delle disposizioni dei regolamenti edilizi, mentre il decreto delegato demanda l'approvazione dei regolamenti comunali, e di conseguenza anche delle relative modifiche, alle regioni. Mi domando come possiamo violare il decreto in questione ed agire con scarsa serietà riversando altresì i danni derivanti da queste norme sugli utenti dell'edilizia pubblica, permettendo grandi speculazioni perché non abbiamo approfondito il problema.

Poiché il comitato ristretto aveva nel complesso molte perplessità su questa questione, invito il ministro, che è un uomo di scienza, a non prendere una impuntatura che non ha nessun valore ai fini della semplificazione e della riduzione dei costi e dell'avvio della prefabbricazione, problemi che debbono essere esaminati e risolti con un provvedimento serio. Tutto questo ha il solo effetto di creare inconvenienti, di violare il decreto delegato n. 8 e di avere le critiche sull'operato del Parlamento da parte degli operatori, dei tecnici, degli enti locali che dovranno applicare le norme improvvisate.

A mio avviso la I Commissione affari costituzionali ha agito opportunamente, perché quello che stiamo esaminando non è un provvedimento di inquadramento generale di aspetti metodologici e procedurali da osservare nella formulazione di piani regionali; d'altra parte, non siamo di fronte alla discussione degli *standards* edilizi ed urbanistici, ma di fronte ad articoli aggiuntivi che riguardano i bagni e le scale. Non si tratta di *standards* ma di decisioni arbitrarie che modificano autonomamente i regolamenti e i poteri degli enti locali per la loro definizione, in

base alle caratteristiche generali esistenti in ogni zona.

Non è perciò un provvedimento organico quello che stiamo esaminando; tra l'altro all'articolo 9 del decreto delegato, si stabilisce che le funzioni che rimangono demandate al Ministero dei lavori pubblici, al Parlamento e al Governo per la previsione di indirizzi di carattere generale debbano essere esercitate secondo modalità determinate. Vorrei che i colleghi facessero molta attenzione nell'approvare questi articoli aggiuntivi. Perché la I Commissione affari costituzionali si è limitata ad esaminare il primo articolo e non ha esaminato gli altri tre? Perché essendo collegati, se è caduto il primo — il più importante, quello che poteva veramente limitare i costi delle costruzioni — è chiaro che automaticamente ha espresso parere contrario anche sugli altri. Vi è poi il parere contrario della Commissione sanità che dobbiamo tenere presente; quella Commissione ha esaminato la materia nel merito ed ha espresso un parere contrario, anche se non motivato. Per queste ragioni, il gruppo comunista è d'accordo — lo abbiamo sempre dichiarato — che si studino in modo serio degli *standards* edilizi capaci di affrontare in modo organico i problemi connessi all'igiene e ai tipi di costruzione delle abitazioni, rifuggendo da soluzioni improvvisate come queste.

Su questa materia da anni dibatte il Parlamento e da anni si doveva concludere; se non lo si è fatto, non è certo colpa dell'opposizione. L'onorevole Ministro ha detto che se questi articoli non vengono approvati, il Governo si riserva di chiedere la rimessione all'Assemblea del provvedimento: mi sembra una posizione di ripicca inutile. Il Governo è già in ritardo nella presentazione dei provvedimenti di emergenza per l'edilizia: ci ha fatto perdere dei mesi attraverso i contrasti all'interno della maggioranza per discutere il testo e adesso per due articoli sui bagni interni e sulle scale non aerate, si assume la responsabilità di richiedere la rimessione in Assemblea con la conseguenza di rinviare tutto a luglio? Ritengo che un Governo debba essere più responsabile nei suoi comportamenti, nel fare delle proposte o delle minacce di questo tipo. A questo punto mi auguro che i colleghi vogliano mettere in evidenza le perplessità che hanno manifestato in sede di comitato ristretto, che il loro voto sia un voto responsabile per la serietà di quello che il Parlamento va facendo e che il Governo accetti questo voto, anche se contrario, della nostra Commissione sull'inserimento di

questi articoli. Solo così si potrà lavorare seriamente; da parte nostra vi è l'impegno a riprendere anche domani l'esame della proposta n. 3639, consultando il Consiglio superiore dei lavori pubblici, facendo come è stato fatto per gli *standards* urbanistici, che non sono stati improvvisati in Parlamento. Sono state invece indicate le linee direttrici, è stato convocato il Consiglio superiore dei lavori pubblici, vi è stata una lunga elaborazione e siamo arrivati ad un risultato che, pur carente in alcuni punti, è però serio dal punto di vista della produzione culturale, tecnica e legislativa. Non possiamo, nel momento in cui c'è una crisi del settore e vi è necessità di certezza normativa, ricorrere a norme improvvisate come queste, che non vogliono dire nulla perché dietro non vi è l'indicazione di tutta una serie di elementi tecnici che non starò qui a richiamare per non prolungare il mio intervento, ma che devono essere messi in evidenza ogni qualvolta si affronta un problema delicato come quello in discussione.

PADULA, *Relatore*. Risponderò solo su di un punto, e cioè sulla osservazione relativa alla competenza circa i regolamenti igienico-edilizi che potrebbe essere invocata con il parere della I Commissione affari costituzionali. Con il decreto delegato n. 8 è stato trasferito alle regioni il potere normativo di approvazione dei regolamenti igienico-sanitari, ma non è stata mai trasferita la competenza normativa a stabilire i requisiti essenziali che devono essere rispettati nei regolamenti in tutto il territorio nazionale. In questo senso il riferimento fatto dal collega al decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972 non mi sembra conferente. Non rispondo sugli altri punti perché mi rendo conto del disagio che possano avvertire i colleghi nel deliberare sullo stralcio di un provvedimento, ma ritengo che il testo che viene sottoposto all'approvazione, per quanto possa essere ritenuto incompleto, non sia al di fuori del rispetto di una certa linea. Concludo ribadendo che ulteriori approfondimenti non sono certo preclusi dalle norme tecniche in oggetto per la cui approvazione esprimo parere favorevole.

BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*. Riesce un poco difficile interloquire con un linguaggio che gratifica tutti di incompetenza e di faciloneria; io però, siccome il comizio su questo argomento lo farò prossimamente a Milano, rimarrò nel linguaggio dovuto in questa sede.

Sono stati invocati alcuni pareri e devo dire che quello della Commissione sanità non ha motivazione alcuna; per quanto riguarda poi il parere della I Commissione affari costituzionali, devo precisare che esso è stato accettato dalla maggioranza solo in vista della necessità di non intralciare l'ulteriore corso del disegno di legge. La Commissione in seduta plenaria non si sarebbe infatti potuta riunire se non nella settimana successiva. Quindi, dietro a tutto questo vi è un atteggiamento che mi pare voglia andare al di là delle considerazioni che invece dobbiamo fare. Vorrei osservare, infatti, che questi provvedimenti innanzitutto intendono dare la possibilità di costruire un maggior numero di abitazioni, e poi tengono conto di certe situazioni di difficoltà registrate da alcuni settori; inoltre, essi hanno trovato, nelle varie consultazioni che si sono avute, il consenso degli Istituti autonomi per le case popolari e dei legittimi rappresentanti delle istituzioni interessate che sono state ascoltate.

Mentre sottolineo che le disposizioni in questione riguardano le abitazioni da costruirsi in futuro, ricordo che si è avuto da parte del Consiglio superiore di sanità un parere di carattere tecnico molto preciso ed assoluto, mi pare, con il quale si esprime consenso sulle norme di cui discutiamo: esso può rassicurare quanti si aspettano negative conseguenze da queste norme.

Alla luce di tutte queste considerazioni, penso quindi che sia opportuno approvare delle norme tecniche, che costituiscono un primo passo avanti verso dei positivi cambiamenti nel settore dell'edilizia abitativa.

Rispondendo poi alle osservazioni fatte dall'onorevole Carrà, devo dire che saremmo veramente nel più ristretto spirito di conservazione non accedendo a quel minimo di progresso che pure si registra, nel settore, in tutti i paesi del mondo: non vi è infatti nazione in cui non si siano adottate le disposizioni tecniche di cui discutiamo...

PICCONE. Ma si tratta di paesi che hanno già una legge urbanistica, che noi invece non riusciamo ancora a formulare, dopo dodici anni!

BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non hanno poi alcun senso le obiezioni che sono state fatte a queste norme, con argomenti attinenti a fattori sociali o igienico-sanitari...

PICCONE. Ella però, signor Ministro, non è andato a visitare, a Bari, quelle 30 mila

persone che l'Istituto autonomo per le case popolari lascia sotto la pioggia: e si tratta di case costruite appena un anno fa. Nessuno è andato mai a fare una inchiesta su questa situazione! Per questo non ci si può poi venire a parlare di civiltà!

BUCALOSSI, Ministro dei lavori pubblici. Proponga un'inchiesta su questo argomento, onorevole Piccone, e la eseguiremo.

Quanto poi agli argomenti di cui discutiamo, poiché siamo stati accusati di essere degli improvvisatori, dei cialtroni, della gente che fa solo ridere il paese, mi sia consentito di dare un minimo di risposta a tutto ciò, e di chiarire ulteriormente la posizione del Governo.

Ripeto che il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali è stato accettato dalla maggioranza solo in vista della necessità di non intralciare l'ulteriore corso del disegno di legge. Insisto comunque sulla necessità di approvare le norme tecniche di cui discutiamo (il Governo è fermo su questa posizione), in modo da venire incontro ad esigenze largamente avvertite dal paese.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo 14-ter è stato ritirato dal relatore, che ha anche presentato, a nome del comitato ristretto, il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-quater.

È consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall'esterno, a condizione che:

a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a 5 volte la cubatura degli ambienti stessi;

b) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;

c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.

BALLARIN. Dichiaro che voterò contro questo articolo aggiuntivo 14-quater.

CONTE. Anch'io voterò contro questo articolo, oltre che per tutte le considerazioni esposte dai colleghi del mio gruppo, anche perché oggi il Parlamento, nell'affrontare l'esame dell'articolo stesso (e forse nell'ap-

provarlo, se prevarrà il parere espresso dal Governo e dalla maggioranza) mostra di non tener conto di quella parte del paese che avrebbe un danno se le disposizioni in questione divenissero legge.

Il gruppo comunista si è sempre dichiarato disponibile ad affrontare il problema degli *standards* edilizi nella sua interezza. Teniamo però presente che la principale questione da risolvere è quella del costo di produzione delle case: ora, eliminando l'articolo 14-ter, che era il più importante dal punto di vista delle sue implicazioni economiche, non mi pare che ricaveremmo un grande vantaggio economico lasciando in piedi quest'articolo relativo ai servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati dall'esterno. Le disposizioni previste, anzi, produrrebbero un aggravio di spesa, per la costruzione di impianti di aerazione forzata, e farebbero sorgere il problema di un maggior consumo di energia elettrica per il funzionamento di tali impianti. Mentre facciamo un gran parlare di diminuzione di costi e di economie, ci accingiamo ad approvare disposizioni che produrranno un aumento del canone di affitto per gli inquilini che abiteranno le case costruite in base a queste disposizioni e che dovranno sobbarcarsi il pagamento degli impianti di aerazione forzata, e l'onere finanziario derivante dal conseguente maggior consumo di energia elettrica: come si vede, si tratta di norme che tendono ad aggravare le condizioni economiche dei locatari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 14-quater, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il relatore, a nome del comitato ristretto, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-quinquies.

È consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza sfinestrature sull'esterno, a condizione che:

a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene;

b) le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1975

Il relatore, a nome del comitato ristretto, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-*sexies*.

Le norme di cui agli articoli 14-*quater* e 14-*quinquies* della presente legge prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti igienico-edilizi vigenti.

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 14-*quater* e 14-*quinquies* le costruzioni per le quali la licenza edilizia sia stata richiesta prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, a nome del comitato ristretto, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-*septies*.

In dipendenza delle inderogabili esigenze di funzionamento dell'ufficio istituito ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, il Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, è autorizzato a bandire entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i concorsi a termini abbreviati previsti dall'articolo 5 della legge 29 maggio 1974, n. 218, per l'assunzione di 35 unità di personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Previo determinazione del Comitato in ordine alle unità ulteriormente occorrenti per le diverse carriere, qualora il personale degli enti edilizi soppressi messo a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale e da collocarsi nel quadro speciale ad esaurimento previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, non risulti adeguato alle necessità operative del Comitato stesso, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, è autorizzato a bandire ulteriori appositi concorsi.

Al personale assunto ai sensi dei commi precedenti si applica il quarto comma dell'articolo 5 della legge 29 maggio 1974, n. 218, e la dotazione organica dei rispettivi ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici è

aumentata del numero di personale assunto ai sensi dei precedenti commi.

Per le più immediate esigenze di funzionamento, e fino al 31 dicembre 1976, il Comitato per l'edilizia residenziale può avvalersi di personale del Ministero dei lavori pubblici in quiescenza, che non abbia goduto dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. La spesa relativa ai compensi da corrispondere a detto personale, da stabilirsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, nonché quella occorrente per il funzionamento dell'ufficio di segreteria e per lo svolgimento dell'attività del Comitato, fa carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

L'ufficio di segreteria del Comitato per l'edilizia residenziale, istituito ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1136 con decreto ministeriale 23 giugno 1973, n. 384, ha funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro per i lavori pubblici.

PADULA, *Relatore*. Ritiro quest'articolo aggiuntivo, in relazione ai pareri espressi dalla I Commissione affari costituzionali e dalla V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, e sempre che non siano in contrasto con essa, si applicano le disposizioni della legge 1° novembre 1965, n. 1179 - titolo II - e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(È approvato).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 15-*bis*.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

BUSETTO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 3640, unitamente al disegno di legge n. 3639, l'uno come provvedimento di emergenza, l'altro come provvedimento per interventi urgenti, è stato sottoposto alla nostra attenzione come un tentativo di risposta alle richieste urgenti e pressanti che provenivano dal movimento di lotta per la riforma della casa, rappresentato da milioni di lavoratori organizzati nei sindacati, dalle regioni, dagli istituti delle case popolari, dalla cooperazione e dagli inquilini: era una risposta alle proposte che sono state formulate dall'Associazione nazionale costruttori edili, che oggi guarda con una diversa attenzione all'attuazione della legge n. 865.

Il gruppo comunista, non appena i provvedimenti furono presentati al nostro esame e successivamente, ha avuto occasione di rilevare che la risposta a quelle richieste e a quelle proposte veniva con un ritardo grave e ingiustificato, e non soddisfaceva le esigenze relative al rilancio della politica complessiva della casa e dei suoli edificatori.

Sorretti come sempre (lo siamo anche in questa circostanza) da un dovuto senso di responsabilità verso i lavoratori e il paese; consapevoli della necessità e dell'urgenza di non determinare soluzioni di continuità nei flussi finanziari e negli investimenti che debbono garantire l'occupazione nei cantieri, il completamento delle opere già iniziate, la saldatura con i nuovi programmi di edilizia economica e popolare per i quali esistono già i progetti, mentre le aree sono già acquisite o in via di acquisizione per dar luogo alle necessarie opere di urbanizzazione tecnica e sociale, sia per l'edilizia sovvenzionata, che per quella convenzionata ed agevolata; tenendo in sostanza complessivamente conto di queste necessità abbiamo accettato di privilegiare l'esame del provvedimento di emergenza.

Si tratta del provvedimento che stiamo discutendo, cioè del disegno di legge n. 3640, che nella sua stesura originaria presentava una struttura chiusa, centralizzata, caratterizzata da due fatti che non avremmo mai potuto accettare. In primo luogo veniva stravolto il quadro istituzionale e normativo della legge n. 865 circa le competenze delle regioni, dei comuni, degli istituti autonomi delle case popolari e della stessa cooperazione per quanto attiene alla realizzazione dei programmi di edilizia economica e popolare e dei relativi servizi sociali. Inoltre si introduceva il pericolosissimo sistema delle concessioni per grandi progetti, in altri termini dei progetti da

dare in appalto alle grandi imprese private e pubbliche. Con quel provvedimento si tendeva ad agevolare nell'edilizia il rilancio della legge n. 1179, che è stata superata dalle norme della legge n. 865 e la cui gestione ha sostenuto nel nostro paese l'edilizia speculativa.

Nel comitato ristretto è stato condotto un lavoro proficuo, sia pure con un confronto di posizioni acceso e vivace. Ciò ha consentito, in via collaborativa, di introdurre profonde modifiche al testo originario del disegno di legge n. 3640.

Alcune modifiche sono state introdotte al titolo primo, cambiandolo in modo quasi totale. Queste modifiche hanno consentito il ripristino in larghissima misura del quadro istituzionale della legge n. 865 per quanto attiene alle competenze delle regioni, degli enti locali e via dicendo, e in ordine al reperimento di nuovi finanziamenti straordinari per l'acquisizione delle aree, per i piani di zona previsti dalla legge n. 167 e per l'attuazione delle operazioni di urbanizzazione tecnica e sociale.

Le modifiche al titolo secondo sono state molto limitate. Sono rimaste le norme relative ai contributi che vengono devoluti per la costruzione di abitazioni in aree al di fuori della legge n. 167 anche se in misura molto modesta. Tale concessione rimane centralizzata, sotto la competenza, quindi, del Ministero del tesoro e degli istituti di credito. Alle regioni sono sottratte possibilità di intervento in questo settore, anche se c'è quella modifica sulla quale l'onorevole relatore Padula si è più volte soffermato circa il nulla osta di conformità sui progetti, che le regioni sono tenute a dare. Non c'è la garanzia, che al *plafond* dei contributi corrisponda un'adeguata massa di crediti e di disponibilità finanziarie da parte delle banche. Non vi è, in altri termini, la certezza del credito. Sono rimasti ancora aperti i problemi che attengono alla cooperazione e alle esigenze dei prefinanziamenti, poste dagli istituti autonomi delle case popolari e dalle stesse cooperative. Sono rimasti i problemi relativi agli articoli 14-*quater* e 14-*quinquies*, che hanno formato oggetto di acceso dibattito.

Su questo punto vorrei attirare l'attenzione del Ministro. Ferma restando la contrapposizione dei voti e delle posizioni che rimangono come una scelta molto precisa compiuta dal gruppo comunista che non consegna solo a verbale, ma che il gruppo stesso ritiene di portare all'attenzione dell'opinione pubblica,

della cooperazione e dei lavoratori, sarebbe errato se in questa Commissione ci lasciasimo dividendoci fra « passalisti » e modernisti. Il Ministro onorevole Bucalossi non può alzare la bandiera del modernismo, da contrapporre a vecchi stracci che agiteremmo qui, dominati chissà da quali miti. Il gruppo comunista si è sempre fatto carico e si farà sempre carico di tutte le innovazioni tecnologiche, sotto tutti gli aspetti, che possano permettere di costruire case e servizi per i lavoratori, per i cittadini, nel quadro di una riforma urbanistica che definisca nuovamente tutti gli *standards* urbanistici. Il Ministro Bucalossi, che è anche uno scienziato, un uomo di cultura e soprattutto un esperto in materia sanitaria, sa che c'è un rapporto strettissimo fra nuovi *standards* e tipologie edilizie. Anche per quanto riguarda la riduzione degli spazi interni e l'uso di certi mezzi tecnologici è importante il rapporto con l'esterno, vale a dire con la quantità e qualità dei servizi esterni e sociali che sono messi a disposizione. Il partito comunista italiano si è sempre fatto portatore non solo della riforma urbanistica e della revisione degli *standards* urbanistici e dei servizi, ma anche di una profonda industrializzazione di tutto il ciclo edilizio e della diminuzione dei costi di produzione. Avremo il piacere di inviare al Ministro un documento elaborato da un nostro gruppo di lavoro in materia di industrializzazione e di prefabbricazione. In questo quadro veda lei, onorevole Ministro, se possiamo accettare lezioni di modernismo!

BUCALOSSI, Ministro dei lavori pubblici. Bisogna passare dalla fase di studio a quella della realizzazione. Vorrei comunque che fosse tolto qualunque aspetto aspro al dibattito.

BUSETTO. Do una risposta alla sua cortese interruzione: proprio perché bisogna passare alla fase di attuazione, non ci pare che questo sia stato il modo migliore di farlo. Ella ritiene che sia opportuno passare alla realizzazione per monconi, per segmenti, per piccole cose, che entrano in contraddizione con altre, senza un disegno organico? Noi riteniamo che si debba passare alla fase della realizzazione anche attraverso una legge di delega al Governo, con l'assistenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici oppure di una Commissione composta da deputati e da senatori e con l'indicazione da parte del Parlamento dei criteri informativi di un provvedimento organico. Sarebbe stato molto più

proficuo, molto più giusto, molto più moderno procedere in questo modo. La maggioranza non ha ritenuto di doverlo fare. A noi pare che la maggioranza abbia commesso un errore.

Comunque mi sembra che la valutazione complessiva del provvedimento, profondamente mutato ma ancora carente, giustifichi ampiamente l'astensione del gruppo comunista dalla votazione del disegno di legge.

CALVETTI. L'esame del provvedimento è stato laborioso, spesso contrastato e anche causa di alcuni disagi e disappunti in riferimento, ad esempio, al più volte citato parere della I Commissione affari costituzionali; è comunque emersa ancora una volta la constatazione della situazione drammatica dell'edilizia nel nostro paese. Si giunge ora all'approvazione del provvedimento di emergenza con l'augurio che la ripresa del settore non abbia più remore e si passi al più presto all'esame dei provvedimenti organici già presentati in materia. In quella sede sarà possibile anche un approfondimento di tutta la serie di problemi che sono connessi all'edilizia economica e popolare, a partire dal problema delle locazioni, che non può essere ulteriormente disatteso o risolto con semplici proroghe, del sistema di acquisizione delle aree, di una maggiore attenzione ai servizi sociali, cosa assolutamente indispensabile perché tanta parte della popolazione, e generalmente quella economicamente più modesta, non sia praticamente emarginata dal contesto sociale, fino al problema della industrializzazione dell'edilizia di cui tanto si è parlato, alla predisposizione di modelli richiesti ormai da molte parti. Con questo spirito e con queste motivazioni preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

ACHILLI. Il voto favorevole del gruppo socialista è determinato dalla necessità di stanziare immediatamente dei fondi per l'edilizia economica e popolare sia per gli operatori pubblici sia per le cooperative; altrimenti si rischia di vanificare la spinta positiva che si è verificata nel corso del 1974. Il gruppo socialista tuttavia ritiene che questa sia una risposta assolutamente parziale e che occorra subito affrontare un discorso più generale con un provvedimento a più lunga scadenza quale il piano decennale, con stralcio triennale, che è stato presentato alla Camera dal precedente Governo. Il gruppo socialista ritiene che quel piano sia il provvedimento

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1975

adatto a risolvere i problemi dell'edilizia se opportunamente integrato con le misure finanziarie necessarie, anche attraverso la costituzione di un apposito istituto. Anche se molte delle formulazioni del disegno di legge in discussione lasciano perplessi, il gruppo socialista - ripeto - voterà a favore in considerazione dell'urgenza e dell'emergenza della situazione.

ASCARI RACCAGNI. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo del PRI, devo dare atto dell'impegno della Commissione, sia in sede plenaria sia nel comitato ristretto, nella elaborazione del provvedimento. Molte ombre del testo originario sono state tolte ma altre se ne sono aggiunte relative in particolare, all'aspetto costituzionale del problema ed alla rapida realizzazione delle opere. Non nascondo infatti alcune perplessità sulla formulazione dell'articolo 3 circa la competenza degli organi comunali, perché quando si dice che certi provvedimenti vengono adottati dalla giunta comunale in sostituzione del consiglio, credo che si addivenga ad una formulazione non ineccepibile. Detto questo, devo però dire che occorre procedere oltre nell'esame dei provvedimenti per l'edilizia per assicurare quel flusso ininterrotto di mezzi finanziari senza del quale l'edilizia pubblica non potrà mettersi in moto.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i colleghi per il lungo lavoro svolto sia in sede di gruppo informale sia in Commissione e desidero assicurare l'onorevole Ministro che la Commissione procederà al più presto all'esame dei provvedimenti di carattere generale riguardanti l'edilizia al fine di riesaminare i problemi che oggi sono rimasti non risolti ma che rimangono sempre presenti di fronte all'opinione pubblica.

Pongo in votazione l'articolo 15-bis.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia » (3640):

Presenti	30
Votanti	18
Astenuti	12
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Ascari Raccagni, Revelli, Beccaria, Benedikter, Stella, Spinelli, Calvetti, Fusaro, Giglia, Lapenta, Mantella, Padula, La Loggia, Lospinoso Severini, Zaffanella, Riccio Pietro, Orsini.

Si sono astenuti:

Bortot, Busetto, Carrà, Skerk, Ciuffini, Conte, Federici, Giudiceandrea, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani, Todros.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO